



e di urgenza». Il provvedimento manderà agli arresti domiciliari, dopo l'ok del Tribunale di sorveglianza, tra i 3-4 mila detenuti definitivi con un residuo di pena di un anno e mezzo. Ma soprattutto punta a risolvere il problema delle porte-girevoli, quei 22 mila arresti che ogni anno tengono in carcere al massimo per tre giorni, fino all'udienza di convalida, i fermati. Il decreto prevede che il carcere per i fermati sia *l'extrema ratio*: prima ci sono i domiciliari, poi le camere di sicurezza presso questure e stazioni dei carabinieri (passaggio che ha creato frizioni con i vertici delle forze dell'ordine). In al-

Responsabilità civile Rassicurata l'Anm: il risarcimento sarà garantito dallo Stato

cune città, ad esempio Catania, la norma ha già quasi eliminato il fenomeno delle porte-girevoli. A discapito, è possibile, delle statistiche sugli arresti. Il testo della legge inoltre contiene un provvedimento rivoluzionario: la chiusura dei sei ospedali psichiatrici entro il 31 marzo 2013, l'assegnazione alle Asl di almeno 600 detenuti non più pericolosi e il trasferimento degli altri in strutture più degne.

MAGISTRATI, NO ALLO SCIOPERO

Il nodo della responsabilità civile dei giudici sarà all'ordine del giorno nella seconda metà di marzo. Un mese di tempo provvidenziale per trovare una soluzione il più possibile condivisa. Monti e Severino hanno voluto incontrare insieme i vertici dell'Anm (al rinnovo tra una settimana) per evitare la proclamazione di uno sciopero. Pericolo scongiurato perché il governo ha assicurato al sindacato delle toghe il proprio impegno a cambiare il testo della norma Pini approvata dalla Camera nell'ambito della legge comunitaria.

E' stato, quello, un brutto schiaffo per il governo. E per il blocco della maggioranza tradita da una parte e dall'altra dai franchi tiratori. Il governo ha anche spiegato che la «soluzione sarà trovata al Senato» restando quindi nell'ambito dello stesso contenitore (la legge comunitaria). Solo indiscrezioni sul tipo di soluzione. Il governo toglierà «la responsabilità diretta dei giudici in caso di richiesta danni». Sarà sempre quindi lo Stato a pagare i danni per le ingiuste detenzioni (46 milioni solo nel 2011). E limerà il concetto di «violazione manifesta del diritto». Il capogruppo del pdl Fabrizio Cicchitto ha già fatto sapere che non se ne parla. E oggi riunisce la truppa. ♦

L'INTERVENTO Luigi Manconi- Federica Resta

UN PICCOLO PASSO VERSO IL DIRITTO E IL GARANTISMO



→ **SEGUE DALLA PRIMA**

Sebbene, infatti, non risolve - come ovviamente non potrebbe fare un solo provvedimento - tutti i problemi della realtà penitenziaria italiana, il decreto-legge sul sovraffollamento nelle carceri, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, ne disciplina alcuni degli aspetti più importanti: quello della custodia degli arrestati per reati di minore gravità; quello della detenzione domiciliare per condannati non socialmente pericolosi che abbiano espiato gran parte della pena e, infine, quello degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Sul primo punto, il Parlamento ha addirittura rafforzato quanto disposto inizialmente dal decreto, prevedendo che l'arrestato per reati di minore gravità (esclusi comunque rapina, scippo, estorsione, furto in abitazione), in attesa della convalida, sia condotto agli arresti domiciliari. Solo in caso di indisponibilità di un luogo idoneo ai domiciliari o quando l'arrestato sia ritenuto pericoloso, sarà condotto nelle camere di sicurezza o, in caso di necessità, in carcere. Si delinea quindi un sistema "a scalare", in cui la custodia in carcere (o nelle

camere di sicurezza), in attesa della convalida dell'arresto, deve rappresentare la misura estrema, destinata solo ai soggetti socialmente pericolosi.

Si tratta di una novità importante, che in primo luogo contribuisce a ridurre, seppure in misura lieve, il sovraffollamento

Tentativo corretto Si disciplina la custodia di chi commette reati minori

Progetto in evoluzione Si delinea un sistema "a scalare": il carcere sia l'ultimo passo

nelle carceri, che ha portato a una condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani. La sentenza Sulejmanovic del 16 luglio 2009 ha infatti stabilito che «l'evidente mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto» (si trattava di 2,7 mq) «integra, di per sé, un trattamento inumano o degradante», tale dunque da violare il relativo divieto, assimilato alla condanna della tortura nella Convenzione

europea dei diritti umani. Di più: questa norma riafferma un principio centrale dello Stato di diritto, recentemente ribadito dalla Corte costituzionale in relazione alla custodia cautelare obbligatoria. Si tratta del principio del minor sacrificio necessario della libertà personale, per il quale le limitazioni della stessa libertà del soggetto in attesa di giudizio vanno contenute nei limiti minimi indispensabili a soddisfare esigenze di difesa sociale. Questo principio vale ovviamente, a maggior ragione, per l'arrestato in attesa della convalida. Per assicurare un controllo sulle condizioni in cui gli arrestati vengono custoditi nelle camere di sicurezza, il Senato ha inoltre esteso ad esse il diritto di visita senza autorizzazione già riconosciuto, per il carcere, a parlamentari, ministri, garanti dei diritti dei detenuti, ecc.

Anche l'estensione - operata dal decreto - della legge Alfano svuotacarceri va nella direzione (tutta ancora da percorrere e per nulla scontata) di rendere il carcere misura residuale, per ridurre la popolazione penitenziaria, ma anche per rispettare davvero il principio di libertà, pur salvaguardando le esigenze di difesa sociale. Si è infatti portata da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio da parte di condannati per reati non particolarmente gravi, ritenuti non socialmente pericolosi e che abbiano tenuto in carcere una buona condotta.

Lo stesso bilanciamento tra difesa sociale e garanzie individuali ispira la previsione - introdotta in Senato - del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in favore di strutture prevalentemente di cura (pur assistite da personale di custodia all'esterno), che accolgano gli autori di reato affetti da disturbi psichici per garantirne, nel rispetto della dignità, il diritto alla cura, senza che ciò comporti la loro segregazione lontano dalla comunità e in una condizione che è segnata, attualmente, dal più mortificante degrado. Anche in questo caso possiamo dire: un piccolo passo, ma nella direzione giusta.